

(N. 223)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, Procedura e ordinamento giudiziario, Affari di giustizia, Autorizzazioni a procedere) della Camera dei Deputati nella seduta del 4 gennaio 1949 (V. Stampato N. 215)*

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 GENNAIO 1949

Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,  
a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

I periodi di esercizio delle funzioni, richiesti per la nomina a revisore ufficiale dei conti, a norma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, modificato con la legge di conversione 3 aprile 1937, n. 517, sono ridotti alla metà a favore degli aspiranti, i quali, pur essendo in possesso, durante il governo fascista, degli altri requisiti necessari

per conseguire la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, mancavano del requisito dell'esercizio delle funzioni di cui al predetto regio decreto-legge 24 luglio 1936, numero 1548, che non poterono conseguire perchè non iscritti al partito fascista o soggetti alle leggi razziali.

La disposizione di cui al comma precedente, cessa di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*  
GRONCHI